



Crema, 6 Giugno 2010.

A tutti Gli Associati

COMUNICAZIONE IMPORTANTE **(DETRAZIONE 36 % E 55 % RISPARMIO ENERGETICO)**

L'approvazione della manovra correttiva da parte del Governo ha introdotto importanti novità per le imprese che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico.

In particolare a partire dal 1° Luglio, banche e Poste Italiane dovranno applicare una ritenuta del 10 % sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi sopra citati.

Con un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate del **30 Giugno**, sono state individuate, in applicazione dell'art.25 del D.L. n. 78/10, le tipologie di pagamenti sui quali applicare la ritenuta e gli adempimenti di certificazione e dichiarazione previsti a carico degli intermediari. In particolare, le banche e le poste Italiane, al momento dell'accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che beneficiano delle detrazioni, dovranno operare una **ritenuta del 10% a titolo di acconto d'imposta** sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa. Banche e Poste Italiane avranno poi l'obbligo di rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione delle ritenute d'acconto operate e delle somme erogate e, infine, indicare nel modello 770 i dati relativi al beneficiario e alle ritenute effettuate. **Qui di seguito Vi proponiamo un esempio di fattura:**

Gianni Verdi
Vicolo delle Rose, 15
35121 Padova (PD)
C.F./ P.I. 03263594446

Spett.le
Mario Rossi
Via dei Tigli, 118
35121 Padova (PD)

Fattura n: 18 del 05.07.2010

Lavori di Ristrutturazione sull'abitazione sita in Via dei Tigli, 118 – Padova, eseguiti dal titolare dell'impresa

Imponibile	€ 20.000,00
IVA 10%	€ 2.000,00
Totale Fattura	€ 22.000,00

Il corrispettivo della seguente fattura è assoggettato a ritenuta d'acconto del 10% (€ 2.000,00) operata dalla banca/ Posta ex art. 25, DL n. 78/2010

L'associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.



COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Al fine di contrastare l'evasione fiscale e le false fatturazioni, l'Art. 1 del D.L. 40/2010 ha istituito l'obbligo per i soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente all' Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute registrate o soggette a registrazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi Black List.

Di seguito Vi comunichiamo la lista dei paesi sopra citati:

Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato

Per tutte le imprese

Alderney , Andorra,Angola , Anguilla, Antigua E Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Corea Del Sud, Costa Rica , Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti , Grenada, Guatemala, Guernsey , Herm , Hong Kong, Isola Di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks E Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kenya, Kiribati , Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Maldive, Malaysia, Malta, Mauritius, Monaco, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Porto Rico, Saint Kitts E Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent E Grenadine, San Marino, Sant'elena, Sark , Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks E Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.

Tutte le aziende che pongono in essere operazioni Attive o Passive con aziende situate nei paesi della lista sopra citata, devono trasmettere con urgenza all'Associazione tutta la documentazione relativa (FATTURE, BOLLE DOGANALI, ETC.. ETC..).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Segretario
(Giuseppe Zucchetti)